

LA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEL TITOLO IV E NELL'ARTICOLO 137 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM

Il TRATTATO di AMSTERDAM ha inserito un nuovo Titolo IV nel Trattato istitutivo riguardante **visti, asilo e altre politiche correlate al libero movimento delle persone**. Questo titolo contiene vari articoli che predispongono una base legale per l'adozione di misure che promuovono l'**uguaglianza di trattamento fra cittadini europei e non**. Questi artt. sono il 62 (1) sul controllo alle frontiere interne, sulla libertà di movimento dei cittadini di paesi terzi; l'art. 63 (3) sulle condizioni di entrata e residenza, sui visti a lungo termine, i permessi di soggiorno e il ricongiungimento familiare; il 63 (3) b sugli irregolari; il 63 (4) su diritti e condizioni destinati a cittadini non dell'Unione per risiedere in altri Stati membri.

Le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere¹, hanno richiesto il **trattamento imparziale per i cittadini di Stati terzi e diritti paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione**. Ciò avrebbe potuto essere formulato in modo più consistente ed ambizioso, vale a dire mediante l'approvazione dell'impegno dell'Unione nei confronti degli standard dei diritti umani internazionali, inclusi quelli che promettono e richiedono l'uguale trattamento (e inclusa la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza datata dicembre 2000). **Usando il Titolo IV come base, l'Unione può adottare politiche di uguale trattamento in aree come la libera circolazione, il libero spostamento e il ricongiungimento familiare.**

Al fine di stimolare un dibattito su immigrazione, asilo e temi correlati, la Immigration Law Practitioners' Association e il Migration Policy Group hanno lanciato nel 1999 le Proposte per Amsterdam². Esse includevano una serie di sei proposte legislative nel campo dell'asilo e dell'immigrazione, almeno tre delle quali concernono il **trattamento dei cittadini non dell'Unione, e riguardavano: il ricongiungimento familiare, i diritti di residenza, i visti e i controlli di frontiera**. Le Proposte scaturivano da una serie di consultazioni che avevano coinvolto Ong, funzionari governativi, accademici e scaturivano in parte da una elaborazione delle proposte Starting Line. Negli anni successivi, tali Proposte per Amsterdam si sarebbero potute utilizzare da svariate organizzazioni, per mobilitare il supporto per l'adozione di misure legali volte a **garantire uguali diritti ai cittadini di Paesi terzi**.

In aggiunta al Titolo IV, l'art. 137 (4) appronta una base legale per misure riguardanti le condizioni di impiego per i cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione.

In particolare, i partner sociali potrebbero usare tale articolo allo scopo di fare pressione per l'uguaglianza di trattamento nell'ambito dell'impiego, per la quale l'Agenda di politica sociale e la Strategia europea per il lavoro costituiscono una eccellente piattaforma.

LE ALTRE MISURE POSTE IN ESSERE DALLE ISTITUZIONI EUROPEE³

L'impegno concreto dell'Unione contro razzismo e questioni affini è relativamente recente: la difficoltà fondamentale risiedeva, infatti, nella mancanza di una effettiva base giuridica su cui impiantare un sistema normativo organico volto a disciplinare la materia, con tutto ciò che tale sistema comportava a monte, vale a dire la determinazione dell'oggetto delle norme, delle competenze, dei poteri, della legittimazione.

¹ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 1999, punto 18

² Queste due associazioni hanno proposto Direttive sull'immigrazione e l'asilo. La pubblicazione è a cura di Stephen Peers, lettore dell'Università dell'Essex, per ILPA e MPG (Bruxelles/Londra 2000)

³ Si veda pagina web www.europarl.eu.int

Non è risultato facile pianificare e dare attuazione ad una normativa che, di fatto, veniva a coinvolgere una pluralità di attori (Stati membri, Istituzioni).

Il Trattato di Amsterdam, come si è avuto modo di vedere, ha rappresentato in questo senso una tappa fondamentale, introducendo l'art.13 nel Trattato CE, articolo che si accompagnava con l'art.141 (relativo alla discriminazione sessuale), l'art.137 (relativo alla discriminazione nel mercato del lavoro), l'art.12 (relativo alla discriminazione per nazionalità).

L'elemento caratterizzante di questo articolo è il fatto che abbia offerto all'Unione nuove opportunità per contrastare la discriminazione, vista stavolta dal legislatore non solo come qualcosa di ingiusto o una violazione dei diritti umani, ma anche come fattore distorsivo del mercato, un fattore determinante un costo. L'art.13 è stato inserito nella Parte I del Trattato istitutivo intitolata "Principi", a significare la convinzione ed il rispetto dei diritti umani da parte dell'Unione. Esso comprende ed enumera svariati tipi di discriminazione: razziale, etnica, per religione ed opinione, per sesso, disabilità, età ed orientamento sessuale, che a continuazione si specificano.